

Sponsor:

IBM Italia

Sigma Sistemi
Software Partner **TeamSystem**

UNICO 2013

**Società di capitali, Società di persone e
Persone fisiche: novità, criticità e
adempimenti**

Materiale didattico non vendibile riservato ai partecipanti all'evento

"UNICO 2013

**Società di capitali, Società di persone e Persone fisiche:
novità, criticità e adempimenti"**

Dispensa chiusa il 07/06/2013

GRUPPO EUROCONFERENCE S.P.A.

Via E. Fermi, 11/A - 37135 Verona

Tel. 045/8201828 - Fax 045/583111

e-mail: roberta.nicoletti@euroconference.it

sito internet: www.euroconference.it

Tutti i diritti sono riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale

INDICE

Schemi di sintesi

a cura di **Giovanni Valcarenghi**

IL MODELLO UNICO 2013. PERDITE SU CREDITI, SVALUTAZIONI E PROSPETTO CREDITI	pag. 4
AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA. ACE	pag. 7
VARIAZIONI IN AUMENTO NEL QUADRO RF	pag. 9
DEDUZIONE IRAP SUL COSTO DEL LAVORO	pag. 11
GLI INTERESSI PASSIVI PER I SOGGETTI IRES	pag. 14
LE SOCIETA' DI COMODO IN UNICO 2013	pag. 16
GLI STUDI DI SETTORE PER IL PERIODO 2012	pag. 21
LA TASSAZIONE DEGLI IMMOBILI TRA IMU E IRPEF	pag. 35
NOVITA' DEL QUADRO RP UNICO PF 2013	pag. 38
BENI AI SOCI E QUADRO RL DI UNICO	pag. 40
IL MODULO RW	pag. 42
LE PATRIMONIALI ESTERE	pag. 46


IL MODELLO UNICO 2013 PERDITE SU CREDITI, SVALUTAZIONI E PROSPETTO CREDITI

Schemi di sintesi

a cura di **Giovanni Valcarenghi**

PERDITE SU CREDITI N.D.

RF20 Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili ¹ ,00 ² ,00



LE NUOVE IPOTESI DEL 2012



PROSPETTO CREDITI

Indicare, in colonna 1, le perdite su crediti dell'esercizio computate con riferimento al valore di bilancio e, in colonna 2, quelle deducibili ai sensi dell'art. 101, comma 5, del TUIR, computate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi; tali perdite sono comprensive di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR

Indicare, in colonna 1, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e quello complessivo degli accantonamenti per rischi su crediti risultanti al termine dell'esercizio precedente

in colonna 2 indicare l'ammontare fiscalmente dedotto (riga RS68, colonne 1 e 2, del prospetto dei crediti del Mod. UNICO 2012, quadro RS).

Sez. III - Soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione	RS64	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente	1	,00	2	,00
	RS65	Perdite dell'esercizio		,00	2	,00
	RS66	Differenza				,00
	RS67	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio	1			MASSIMO 0,5%
	RS68	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio	1			MASSIMO 5%
	RS69	Valore dei crediti risultanti in bilancio	1	,00	2	,00

RS67, va indicato, in colonna 1, l'importo delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti dell'esercizio e, in colonna 2, quello fiscalmente dedotto. A tal fine l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti va assunto al netto delle rivalutazioni dei crediti iscritti in bilancio.
 Nel rigo RS68, va indicato, in colonna 1, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti per rischi su crediti risultanti al termine dell'esercizio e, in colonna 2, l'importo fiscalmente dedotto ai sensi dell'art. 106, comma 1, del TUIR.
 Nel rigo RS69 va indicato, in colonna 1, il valore dei crediti iscritti in bilancio e, in colonna 2, il valore nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi del comma 1 dell'art. 106 del TUIR, la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti.



PROSPETTO CREDITI (1)

Sez. III - Soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione	RS64	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente	1	,00	2	,00
	RS65	Perdite dell'esercizio	1	10.000	2	10.000
	RS66	Differenza				,00
	RS67	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio	1	,00	2	
	RS68	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio	1	,00	2	,00
	RS69	Valore dei crediti risultanti in bilancio	1	90.000	2	90.000

Se contabilizzo i crediti di modesto importo come perdite, il prospetto non dà alcun problema, in quanto non ci sono blocchi



PROSPETTO CREDITI (2)

Sez. III - Soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione	RS64	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente	1		2	
	RS65	Perdite dell'esercizio	1		2	
	RS66	Differenza				
	RS67	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio	1	10.000	2	500
	RS68	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio	1		2	
	RS69	Valore dei crediti risultanti in bilancio	1		2	

↑

Se contabilizzo i crediti di modesto importo come svalutazioni la deduzione fiscale viene bloccata, in quanto l'importo supera lo 0,5% del valore dei crediti, pari a 100.000



SVALUTAZIONI E ACCANTONAMENTI

RF26	Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte	1	art. 105	2	art. 106	3
-------------	--	---	----------	---	----------	---

Articolo 105 - Accantonamenti di quiescenza e previdenza

Gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale , sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi.

Le disposizioni ... valgono anche per gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui all' articolo 17 , comma 1, lettere c), d) e f).

ACCANTONAMENTO TFM

VERIFICHIAMO ESISTENZA DI ATTO CON DATA CERTA OPPURE NO?

ACCANTONAMENTO TFM

MISURA ACCANTONAMENTO ED EVENTUALI RINUNCE

SVALUTAZIONE CREDITI

Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell' articolo 85 , sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche di accantonamenti per rischi su crediti. La deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.



AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA. ACE

Schemi di sintesi

a cura di **Giovanni Valcarengi**

ACE PER SOGGETTI IRPEF COLLETTIVI

SVISTA SUL MODELLO

Ai fini della determinazione della deduzione, nel rigo **RS45** va indicato ... in **colonna 1** l'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio relativo all'esercizio oggetto della presente dichiarazione


Deduzione per capitale investito proprio	1	2	3	4	5	6	7
	Patrimonio netto 2011	Riduzioni	Differenza	3%	Rendimento		
RS45	,00	,00	,00		,00		,00
	Codice fiscale		Rendimento attribuito				Rendimenti totali
		,00	,00				,00

E' l'ipotesi più conveniente e facile da calcolare. Il dato comprende tutto il patrimonio netto, anche se già agevolato nel corso del 2011.

Attenzione alla voce di credito verso i soci per prelevamenti (che nettizza il patrimonio)



ACE E RIFLESSI PREVIDENZIALI



ACE E SOCIETA' DI CAPITALI

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	Incrementi del capitale proprio 1	Decrementi del capitale proprio 2	Riduzioni 3	Differenza 4
RS113	CUMULO 2011 e 2012 0,00	0,00	0,00	0,00
		Patrimonio netto 5	Minor importo col. 4/col. 5 6	Rendimento 7
		Codice fiscale 8		Rendimento attribuito 9
	Eccedenza pregressa 10	Eccedenza non attribuibile (di cui 11)	Rendimenti totali 10	Eccedenza riportabile 13
RS114 Robin Tax		Eccedenza pregressa 1	Rendimenti totali 2	Eccedenza riportabile 3
RS115 Maggiorazione società di comodo		Eccedenza pregressa 1	Rendimenti totali 2	Eccedenza riportabile 3

COMPARE LA CASELLA DELLE ECCEDENZE

CHIARITO IL LIMITE DEL PN
(utile netto imposte senza ACE)



IL LIMITE DEL NETTO

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	Incrementi del capitale proprio 1	Decrementi del capitale proprio 2	Riduzioni 3	Differenza 4
RS113	200.000 0,00	0,00	0,00	200.000 0,00
		Patrimonio netto 5	Minor importo col. 4/col. 5 6	Rendimento 7
		Codice fiscale 8		Rendimento attribuito 9
	Eccedenza pregressa 10	Eccedenza non attribuibile (di cui 11)	Rendimenti totali 12	Eccedenza riportabile 13
RS114 Robin Tax		Eccedenza pregressa 1	Rendimenti totali 2	Eccedenza riportabile 3
RS115 Maggiorazione società di comodo		Eccedenza pregressa 1	Rendimenti totali 2	Eccedenza riportabile 3

In questo caso il patrimonio netto è inferiore agli incrementi, ad esempio, per presenza di perdite da coprire



VARIAZIONI IN AUMENTO NEL QUADRO RF

Schemi di sintesi

a cura di **Giovanni Valcarenghi**

COSTI DA PEASI BLACK LIST

RF30 Spese ed altri componenti negativi (da Stati o territori diversi da quelli di cui all'art.168 bis)	,00
RF52 Spese ed altri componenti negativi (da Stati o territori diversi da quelli di cui all'art.168 bis)	,00

**mancata indicazione comporta sanzione 10%
anche se si dimostra l'esimente (circ. 1/13)**



CIRCOLARE 35/E/2012

Disciplina costi indiretti con soggetti black list > art. 110 Tuir

- Minusvalenze: rientrano nell'articolo 110 Tuir se il bene da cui originano e' stato acquistato da soggetto Black list
- Irrilevante se acquirente e' white list
- Esimente va dimostrata in relazione alla data di acquisto del bene

- Perdite su crediti : rilevano anche se in origine l'operazione che l'ha generata e' una cessione o una prestazione e non un costo
- Dimostrazione di commercialita' sembra doversi fornire al momento della operazione attiva e non a quello della perdita

- Oneri finanziari rientrano tra i costi black list: superata la dizione della circ. 51/10 che aveva confinato il monitoraggio alle operazioni commerciali



ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

TRE CASI PARTICOLARI

RF32 Altre variazioni in aumento	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00	
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00	
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00	
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00	
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00	
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00	
										37
										,00


- 34** COSTI RELATIVI AI BENI AI SOCI A VALORI INFERIORI A QUELLI DI MERCATO
- 32** PERIZIA RIVALUTAZIONE SE INTESATA ALLA SOCIETA' (connessa variazione in diminuzione)
- 19** REALIZZO DL 185 PRIMA DEL DECORSO DEL PERIODO OSSERVAZIONE

RN22	Acconti	Eccedenze utilizzate		Acconti versati		Acconti ceduti		Recupero imposta sostitutiva	5
		1	2	3	4	,00			
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	


In colonna 4 deve essere indicato l'importo, relativo al versamento di eventuali imposte sostitutive, che può essere scomputato dall'imposta dovuta ai sensi dell'art. 79 del TUIR (ad esempio quella relativa ai beni materiali e immateriali indicati nella sezione I del quadro EC oggetto di realizzo entro la fine del terzo periodo d'imposta successivo a quello di esercizio dell'opzione)




IMPOSTE NON DEDUCIBILI




IMPOSTE NON DEDUCIBILI



IMPOSTE NON DEDUCIBILI



IMPOSTE NON DEDUCIBILI



**Sono NON deducibili
"a monte" per norme specifiche**

Interessi passivi
da
Transfert pricing

Quota Interessi su
obbligazioni emesse da
società a ristretta
base proprietaria

Interessi passivi per
Iva trimestrale

Interessi passivi da funzionamento per
immobiliari di gestione

Interessi passivi da soggetti
residenti in NON paesi
white list

Interessi prestati di
soci a cooperative
(oltre i limiti della norma speciale)

Interessi passivi di mora non corrisposti



**Sono deducibili
"a monte" per norme specifiche**

Interessi passivi
Di carattere commerciale
Sia impliciti che espliciti

Interessi passivi pari ad uguale ammontare di
quelli attivi

Interessi passivi Capitalizzati su
Beni strumentali e beni merce

Interessi passivi per acquisto o costruzione di
immobili destinati alla locazione da parte di
immobiliari di gestione

Interessi passivi di carattere tributario

Interessi passivi per acquisto di veicoli (nel
stessa misura percentuale in cui sono
deducibili i veicoli)

Interessi passivi di mora corrisposti



LE SOCIETA' DI COMODO IN UNICO 2013

Schemi di sintesi

a cura di **Giovanni Valcarengi**

CAUSE DI ESCLUSIONE

RF74	Esclusione 1	Disapplicazione società di comodo 2	Soggetto in perdita sistematica 3	INTERPELLO			Casi particolari 7
				Imposta sul reddito 4	IRAP 5	IVA 6	

1. per i soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali;
2. per i soggetti che si trovano nel primo periodo d'imposta;
3. per le società in amministrazione controllata o straordinaria;
4. per le società e gli enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché per le stesse società ed enti quotati e per le società da essi controllate, anche indirettamente;
5. per le società esercenti pubblici servizi di trasporto;
6. per le società con un numero di soci non inferiore a 50;
7. per le società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità;
8. per le società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo;
9. per le società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale;
10. per le società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale;
11. per le società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore;
12. per le società consortili.



IMPEGNO CANCELLAZIONE

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi	RF74	Esclusione 1	Disapplicazione società di comodo 2	Soggetto in perdita sistematica 3	INTERPELLO			Casi particolari 7	
			Valore medio	Percentuale	Imposta sul reddito 4	IRAP 5	IVA 6		
Start-up <input type="checkbox"/>	RF75	Titoli e crediti	,00	2%		Valore dell'esercizio		Percentuale	
	RF76	Immobili ed altri beni	,00	6%		,00		1,50%	
	RF77	Immobili A/10	,00	5%		,00		4,75%	
	RF78	Immobili abitativi	,00	4%		,00		4%	
	RF79	Altre immobilizzazioni	,00	15%		,00		3%	
	RF80	Beni piccoli comuni	,00	1%		,00		12%	
Impegno allo scioglimento <input type="checkbox"/>					Ricavi presunti			Ricavi effettivi	
	RF81	Totale		2	,00	3		5	Reddito presunto
	RF82	Redditi esclusi ed altre agevolazioni							,00
	RF83	Reddito imponibile minimo							,00

La casella "Impegno allo scioglimento" va barrata nel caso in cui il soggetto assuma, con la presente dichiarazione, l'impegno di cui alla lett. a), punto 1, dei provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2008 e dell'11 giugno 2012. In tal caso non occorre compilare la casella "Disapplicazione società di comodo".



DISAPPLICAZIONE NON OPERATIVE

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi	RF74	Esclusione	Disapplicazione società di comodo	Soggetto in perdita sistematica	INTERPELLO			Casi particolari
					Imposta sul reddito	IRAP	IVA	
	1	2	3	4	5	6	7	
			Valore medio	Percentuale		Valore dell'esercizio	Percentuale	
	RF75	Titoli e crediti	,00	2%		,00	1,50%	
	RF76	Immobili ed altri beni	,00	6%		,00	4,75%	
	RF77	Immobili A/10	,00	5%		,00	4%	
	RF78	Immobili abitativi	,00	4%		,00	3%	
	RF79	Altre immobilizzazioni	,00	15%		,00	12%	
	RF80	Beni piccoli comuni	,00	1%		,00	0,9%	
				Ricavi presunti	Ricavi effettivi		Reddito presunto	
	RF81	Totale		2	,00	3	,00	5
	RF82	Redditi esclusi ed altre ag						
	RF83	Reddito imponibile minimo						

Start-up

Impegno allo scioglimento

CODICE



DISAPPLICAZIONE NON OPERATIVE (esempi)

2
3
4	società che dispongono di immobilizzazioni costituite da immobili concessi in locazione ad enti pubblici ovvero locati a canone vincolato in base alla legge 9 dicembre 1998 n. 431 o ad altre leggi regionali o statali. La disapplicazione opera limitatamente ai predetti immobili
5	società che detengono partecipazioni in: 1) società considerate non di comodo ai sensi dell'articolo 30 della legge n. 724 del 1994; 2) società escluse dall'applicazione della disciplina di cui al citato articolo 30 anche in conseguenza di accoglimento dell'istanza di disapplicazione; 3) società collegate residenti all'estero cui si applica il regime dell'articolo 168 del TUIR. La disapplicazione opera limitatamente alle predette partecipazioni;



DISAPPLICAZIONE PERDITA (esempi)

1	Soggetto che si trova in perdita sistematica (compila prospetto normalmente)
2
3
4	<p>società che detengono partecipazioni, iscritte esclusivamente tra le immobilizzazioni finanziarie, il cui valore economico è prevalentemente riconducibile a:</p> <p>1) società considerate non in perdita sistematica ai sensi dell'articolo 2, commi 36-decies e seguenti del d.l. n. 138 del 2011;</p> <p>2) società escluse dall'applicazione della disciplina di cui al citato articolo 2 anche in conseguenza di accoglimento dell'istanza di disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica;</p> <p>3) società collegate residenti all'estero cui si applica il regime dell'articolo 168 del TUIR.</p> <p><u>La disapplicazione opera a condizione che la società non svolga attività diverse da quelle strettamente funzionali alla gestione delle partecipazioni (CIRCOLARE 1/E/2013)</u></p>



DISAPPLICAZIONE PERDITA (esempi)

5	società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di disapplicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica in relazione ad un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell'istanza, che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi. La disapplicazione opera limitatamente alle predette circostanze oggettive;
6	<i>Ipotesi precedente, in caso di esonero dall'obbligo di compilazione del prospetto;</i>
7	società che conseguono un margine operativo lordo positivo. Per margine operativo lordo si intende la differenza tra il valore ed i costi della produzione di cui alla lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile. A tale fine i costi della produzione rilevano al netto delle voci relative ad ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti di cui ai numeri 10), 12) e 13) della citata lettera B). Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti;
8
9	società per le quali risulta positiva la somma algebrica della perdita fiscale di periodo e degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di proventi esenti, esclusi o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, ovvero di disposizioni agevolative;



CASI PARTICOLARI

RF74	Esclusione	Disapplicazione società di comodo	Soggetto in perdita sistematica	INTERPELLO			Casi particolari		
1	2	3	Imposta sul reddito	4	IRAP	5	IVA	6	7

La casella "Casi particolari" va compilata:

- nell'ipotesi in cui il dichiarante, nell'esercizio relativo alla presente dichiarazione e nei due precedenti non abbia alcuno dei beni indicati nei righi da RF75 a RF80. In tal caso va indicato il codice "1" e il resto del prospetto non va compilato;
- nell'ipotesi in cui il dichiarante, esclusivamente con riferimento all'esercizio relativo alla presente dichiarazione, non abbia posseduto dei beni indicati nei righi da RF75 a RF80. In tal caso va indicato il codice "2" e le colonne 4 e 5 dei righi da RF75 a RF81 non vanno compilate.



LA MAGGIORAZIONE IRES

SEZIONE XVIII Maggiorazione IRES <small>per i soggetti c.d. "non operativi" (D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148)</small>	Reddito		Perdite pregresse		ACE	Imponibile
	1	2	3	4	5	6
RQ62	Imposta	7	8	9	10	11
	,00	,00	,00	,00	,00	,00

CIRCOLARE 3/E/2013

La base imponibile a cui applicare la maggiorazione Ires in parola è, di norma, il reddito imponibile del periodo d'imposta in cui il soggetto interessato risulta "di comodo" e può essere costituita, a seconda dei casi, dal reddito minimo presunto determinato in base all'articolo 30, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ovvero dal reddito "ordinariamente" determinato (qualora quest'ultimo risulti superiore al reddito minimo presunto). Solo in quest'ultimo caso, ai fini della determinazione della base imponibile su cui applicare la maggiorazione Ires, il soggetto interessato può tener conto delle perdite concernenti i periodi d'imposta precedenti, ferme restando le modalità e i limiti al loro utilizzo individuati dall'articolo 84 del Tuir e dall'articolo 30, comma 3, ultimo periodo, della L. n. 724 del 1994. In proposito, si rinvia a quanto chiarito con la Circolare n. 25/E del 19 giugno 2012, paragrafo 6.1..

E' il caso di ricordare che qualora la base imponibile della maggiorazione Ires sia costituita dal reddito minimo presunto ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della L. n. 724 del 1994, questo deve essere determinato secondo quanto ivi previsto (cioè ridotto delle eventuali agevolazioni fiscali spettanti - cfr. in proposito la Circolare n. 25/E del 4 maggio 2007).



GLI STUDI DI SETTORE PER IL PERIODO 2012

Schemi di sintesi

a cura di **Giovanni Valcarenghi**

FINALMENTE ARRIVA GERICO (ma non è un po' tardi?)



Software di compilazione Studi di settore - Gerico 2013

Il prodotto software GERICO 2013 versione del 27/05/2013 consente il calcolo della congruità, tenuto conto della normalità economica, e della coerenza economica per i 205 studi di settore applicabili per il periodo d'imposta 2012. Il software è aggiornato con le modifiche agli studi previste dai DDMM 21/04/2013 e 28/04/2013 e con i correttivi crisi da applicare alle risultanze degli studi di settore approvati con DM 23/05/2012.



Attività: locazione immobiliare di beni propri (sede in Milano - nessun dipendente)

Studio di settore	Gerico 2012 UG40U	Gerico 2013 beta VG40U
INDICI DI COERENZA		
• Margine lordo sui ricavi	Coerente	Coerente
• Ricavi per metro quadro locato	Non coerente	Non coerente
• Valore aggiunto lordo per addetto	Coerente	Coerente
• Indice di copertura del costo di beni di terzi e ammortamenti	Indice assente	coerente
• Margine per addetto non dipendente	Indice assente	Non coerente
• Altri indici di coerenza	Tutti coerenti	Tutti coerenti
INDICATORI DI NORMALITÀ ECONOMICA	Normali	Normali
RISULTATI CONGRUITÀ E NORMALITÀ	Non congruo	Non congruo
• Compensi dichiarati	100.800	100.800
• Ricavo puntuale da congruità e normalità	105.373	117.942
• Ricavo minimo da congruità e normalità	102.967	114.443
• Ricavo puntuale con applicazione correttivi anticrisi	105.373	In attesa
• Ricavo minimo con applicazione correttivi anticrisi	102.967	In attesa
MAGGIOR RICA VO AI FINI DELL'ADEGUAMENTO	4.573	17.142



COMUNICATO STAMPA

**Studi di settore 2012 a prova di crisi
La Commissione degli esperti dà parere favorevole ai correttivi**

Via libera ai correttivi anticrisi. La Commissione degli esperti ha espresso oggi all'unanimità parere favorevole all'introduzione delle correzioni agli studi di settore, applicabili per il periodo d'imposta 2012.

La Commissione ha effettuato un'analisi dell'impatto della crisi che ha interessato l'anno passato, basata sulla raccolta di informazioni fornite dagli Osservatori regionali, dalle Associazioni di categoria, dalla Banca d'Italia, dall'Istat e da altri soggetti, oltre che dei dati contenuti nelle comunicazioni e nelle dichiarazioni annuali IVA. Sulla base di questa analisi, la Commissione ha valutato positivamente l'introduzione di specifici correttivi per adeguare gli studi di settore, applicabili al 2012, alla particolare situazione di crisi economica.

Monitoraggio su tutto il territorio nazionale - L'attività di monitoraggio dell'impatto della crisi, effettuata a livello nazionale, ha preso in considerazione non soltanto le informazioni fornite dalle associazioni di categoria, ma anche i dati relativi alle comunicazioni e dichiarazioni annuali IVA relative all'anno d'imposta 2012. Le elaborazioni sono state effettuate su un *panel di circa 2,1 milioni di contribuenti che hanno applicato gli studi di settore nel quadriennio 2009-2012.*



CORRETTIVI ANTICRISI

Fenomeni osservati

- le contrazioni più significative dei margini e delle redditività;
- il minor grado di utilizzo degli impianti e dei macchinari;
- le riduzioni delle tariffe per le prestazioni professionali;
- l'aumento del costo del carburante;
- gli andamenti congiunturali negativi intervenuti nell'ambito dei diversi settori, anche in relazione al territorio;
- la ritardata percezione dei compensi da parte degli esercenti attività di lavoro autonomo a fronte delle prestazioni rese.

TEST

Infine, sono state acquisite, per il tramite delle Organizzazioni di categoria, informazioni di natura strutturale e contabile relativamente ad un significativo campione di oltre 100.000 soggetti al fine di poter riscontrare, su casi concreti riferiti al periodo d'imposta 2012, il grado di significatività degli interventi delineati.



INDICATORI NORMALITA' ECONOMICA

accesso

Gli interventi relativi all'analisi di normalità economica riguardano l'indicatore "Durata delle scorte"² e si applicano ai soggetti che presentano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- riduzione dei ricavi, dichiarati ai fini della congruità, nel periodo d'imposta 2012, rispetto a quelli del 2011;
- situazione di coerenza delle esistenze iniziali³.

effetto

Con riferimento all'indicatore "Durata delle scorte", la soglia massima di normalità economica viene elevata in modo da tener conto dell'incremento di rimanenze finali riconducibile alla crisi economica (merci e prodotti inventurati a seguito della contrazione delle vendite)⁴.

insufficienza

Per i soggetti che rimangono non normali anche dopo l'applicazione delle nuove soglie di normalità dell'indicatore "Durata delle scorte", il maggior costo del venduto⁵, che costituisce il parametro di riferimento per la determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica, viene diminuito dell'incremento delle rimanenze finali riconducibile alla crisi economica.



SEQUENZA

RISULTATO
STUDIO
STANDARD

MODIFICA
NORMALITA'
ECONOMICA

INTERVENTO
CORRETTIVI

Ai risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore (come modificati secondo quanto descritto nel precedente paragrafo 2), sono applicati i seguenti interventi correttivi:


- Correttivi specifici per la crisi;
- Correttivi congiunturali di settore;
- Correttivi congiunturali individuali.

ACCESSO

Tali correttivi sono applicati ai soggetti che presentano nel periodo d'imposta 2012, ricavi/compensi ai fini della congruità inferiori al ricavo/compenso puntuale di riferimento derivante dall'applicazione dell'analisi di congruità e di normalità economica, come modificata a seguito degli interventi descritti nel precedente paragrafo 2.



CORRETTIVI SPECIFICI PER LA CRISI



CORRETTIVI SPECIFICI PER LA CRISI

Cluster	Coefficiente di traslazione	Cluster	Coefficiente di traslazione	Cluster	Coefficiente di traslazione
1	0,31	11	0,54	21	0,31
2	0,54	12	0,35	22	0,24
3	0,24	13	0,35	23	0,31
4	0,39	14	0,24	24	0,35
5	0,24	15	0,31	25	0,35
6	0,54	16	0,54	26	0,31
7	0,24	17	0,31	27	0,31
8	0,24	18	0,31	28	0,24
9	0,62	19	0,39		
10	0,47	20	0,24		

L'applicazione del correttivo può determinare un valore di riduzione dei ricavi stimati, calcolato come differenza tra il ricavo puntuale derivante dalla sola applicazione dell'analisi di congruità sui dati dichiarati e il ricavo stimato applicando lo specifico intervento correttivo individuato per lo studio VG68U.



CORRETTIVI CONGIUNTURALI DI SETTORE

QUALI
STUDI

L'elaborazione dei correttivi congiunturali di settore è stata effettuata per tutti i 205 studi di settore in vigore per il periodo d'imposta 2012; in particolare, sono state esaminate le riduzioni delle tariffe per i 12 studi di settore relativi alle attività professionali che applicano funzioni di compenso basate sul numero degli incarichi¹⁵ e la contrazione dei margini e della redditività per 194 studi di settore¹⁶.

RIMEDIO

imprese

Dalle analisi effettuate, 193 studi di settore sono stati caratterizzati nel 2012 da una riduzione dei margini economici e della redditività, rispetto all'anno cui si riferiscono i dati presi a base per l'evoluzione dello specifico studio di settore, a seguito di modifiche strutturali delle relazioni tra le variabili economiche.

I valori di tali correttivi sono stati determinati sulla base dell'analisi, per gruppo omogeneo (cluster), dell'andamento dei conti economici¹⁷ e del valore dei beni strumentali mobili rispetto all'anno cui si riferiscono i dati presi a base per l'evoluzione dello specifico studio di settore, attraverso una valutazione comparativa dell'andamento dei ricavi/compensi dichiarati e stimati in modo da cogliere la riduzione dei margini e della redditività e il minor grado di utilizzo degli impianti e dei macchinari.

L'applicazione di tali correttivi determina un valore di riduzione dei ricavi o compensi stimati, da considerarsi in valore assoluto, calcolato moltiplicando il ricavo o compenso puntuale derivante dall'applicazione della sola analisi di congruità per i coefficienti congiunturali di settore previsti per lo studio, ponderati con le probabilità di appartenenza ai gruppi omogenei (cluster).



CORRETTIVI CONGIUNTURALI DI SETTORE

professioni

Per gli studi di settore delle attività professionali che applicano funzioni di compenso basate sul numero degli incarichi, il correttivo congiunturale di settore tiene conto della riduzione delle tariffe per le prestazioni professionali, correlata alla situazione di crisi economica.

UK29U - Geologi
VK01U - Attività studi notarili
VK02U - Studi di ingegneria
VK06U - Servizi in materia di contabilità e consulenza fiscale
VK17U - Attività tecniche svolte da periti industriali
VK23U - Servizi di ingegneria integrata
VK24U - Consulenze fornite da agrotecnici e periti
VK25U - Consulenze fornite da agronomi
WK03U - Attività tecniche svolte da geometri
WK04U - Attività degli studi legali
WK05U - Servizi contabili e consulenze del lavoro
WK18U - Studi di architettura.

L'applicazione di tale correttivo determina un valore di riduzione dei compensi stimati, da considerarsi in valore assoluto, calcolato moltiplicando il compenso puntuale derivante dall'applicazione della sola analisi di congruità per il coefficiente congiunturale di settore individuato per lo studio.



CORRETTIVI CONGIUNTURALI INDIVIDUALI



I correttivi congiunturali individuali intervengono ad aggiornare il modello degli studi di settore limitatamente ai soggetti che hanno presentato nel 2012 una situazione di crisi.

Tali correttivi sono stati introdotti per tutti i 205 studi di settore in vigore per il periodo d'imposta 2012, tenendo conto dei seguenti elementi:

- la ritardata percezione dei compensi a fronte delle prestazioni rese (per i 12 studi di settore delle attività professionali²⁰ che applicano funzioni di compenso basate sul numero degli incarichi);
- la contrazione dei costi variabili (per 194 studi di settore²¹).

COME

In particolare, i valori di tali coefficienti congiunturali sono stati determinati analizzando i dati relativi ai contribuenti che hanno applicato gli studi di settore per il periodo d'imposta 2011 e che mostrano una riduzione dei costi variabili nel 2012 rispetto al 2011.

Per i 12 studi di settore delle attività professionali che applicano funzioni di compenso basate sul numero degli incarichi, il correttivo congiunturale individuale tiene conto della ritardata percezione dei compensi da parte dei professionisti a fronte delle prestazioni rese, riconducibile alla situazione di crisi economica.

L'applicazione di tale correttivo determina un valore di riduzione dei compensi stimati inversamente proporzionale alla percentuale di compensi relativi agli incarichi iniziati e completati nell'anno²³.




Dove posizionare le informazioni per i correttivi

QUADRO T Congiuntura economica		2010	2011
T01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)	,00	,00
T02	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	,00	,00
T03	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)	,00	,00
T04	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	,00	,00
T05	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)	,00	,00
T06	Costo per la produzione di servizi	,00	,00
T07	Spese per acquisti di servizi	,00	,00
T08	Altri costi per servizi	,00	,00
T09	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente offerenti l'attività professionale e artistica	,00	,00
T10	Consumi	,00	,00
T11	Altre spese	,00	,00



SITUAZIONE STUDI DI SETTORE




QUADRO V		
Ulteriori dati specifici	V01	Cooperativa a mutualità prevalente
	V02	Redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali
	V03	Applicazione del regime dei "minimi" nel periodo d'imposta precedente
	V04	Cessazione del regime dei "minimi" in uno dei tre periodi d'imposta precedenti

LOS TUDIO DI SETTORE NON PUO' ESSERE UTILIZZATO PER L'ACCERTAMENTO, MA SOLO PER LA SELEZIONE DELLE POSIZIONI DA SOTTOPORRE AD ACCERTAMENTO

In particolare, barrando la relativa casella, il contribuente indica se si trova in una delle seguenti condizioni:

- nel rigo V01, se ha esercitato l'attività sotto forma di cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi dell'articolo 2512 del codice civile, per il periodo d'imposta 2012;
- nel rigo V02, se ha redatto il bilancio secondo i principi contabili internazionali di cui al regolamento CE n. 1606/2002, per il periodo d'imposta 2012;
- nel rigo V03, se, nel precedente periodo di imposta, nell'esercizio dell'attività di impresa, si è avvalso del regime dei contribuenti minimi di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117 della legge n. 244 del 2007 ed ha cessato di avvalersene nel periodo di imposta 2012;
- nel rigo V04, se, in precedenti periodi di imposta, si è avvalso del regime dei contribuenti minimi di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117 della legge n. 244 del 2007 ed ha cessato di avvalersene nel periodo di imposta 2009 o nel periodo di imposta 2010 o nel periodo di imposta 2011. Ad esempio, barrerà la casella il contribuente che per il periodo di imposta 2008 ha applicato il regime dei contribuenti minimi e, dal periodo di imposta 2009, ha applicato il regime ordinario.





Sono individuati i seguenti **ulteriori indicatori di coerenza economica** finalizzati a **contrastare possibili situazioni di non corretta compilazione** dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore:

↓

Gli indicatori, individuati sulla base della coerenza dei dati dichiarati dai contribuenti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore per il periodo di imposta 2011 con la normativa fiscale e contabile di riferimento, si applicano agli studi di settore in vigore per l'annualità 2012 e per quelle successive.



COSI' IL RACCORDO CON IL PROSPETTO DATI CONTABILI

F18	Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di noleggio, ecc.) ¹		,00
	di cui per canoni relativi a beni immobili ²	,00	
	di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria ³	,00	
	di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria ⁴	,00	

COERENTI

F29	Valore dei beni strumentali ¹		,00
	di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria" ²	,00	
	di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria" ³	,00	



COSI' IL RACCORDO CON IL PROSPETTO DATI CONTABILI

F20	Ammortamenti ¹		,00
	di cui per beni mobili strumentali ²	,00	

COERENTI

F29	Valore dei beni strumentali ¹		,00
	di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria" ²	,00	
	di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria" ³	,00	



Altri componenti negativi		1	,00
F23	di cui "utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro"	2	SE COMPILO QUI ,00

Personale addetto all'attività d'impresa		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A10	Associati in partecipazione	DEVO INDICARE LA PRESENZA DELLA FORZA LAVORO NEL QUADRO A	



NORMALITA' ECONOMICA E BENI STRUMENTALI

Tale indicatore si applica in caso di incoerenza connessa con la presenza di beni strumentali tra i dati strutturali e la contestuale mancata dichiarazione di un corrispondente Valore dei Beni Strumentali nei dati contabili.

L'applicazione dell' Indicatore di Normalità Economica è prevista con riferimento a 50 studi di settore, evoluti nel 2012, che presentano nelle funzioni di ricavo / compenso coefficienti relativi alla variabile "Valore dei Beni Strumentali" e che prevedono, nel modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, informazioni riconducibili ai beni strumentali utilizzati per lo svolgimento delle attività.

Sinteticamente la condizione di non normalità può essere espressa come segue:

- Presenza di *Beni Strumentali tra i dati strutturali e mancata indicazione del corrispondente Valore dei Beni strumentali tra i dati contabili.*

Sono definiti soggetti non normali i contribuenti che hanno dichiarato informazioni riferite a uno o più beni strumentali nei quadri relativi ai dati strutturali e non hanno dichiarato il relativo *Valore dei Beni Strumentali tra i dati contabili (riga F29 campo 1 per le attività di impresa e riga G 14 campo 1 per le attività professionali).*



QUADRO E					
Beni strumentali	E01	Call center	INDICO LA PRESENZA DI BENI 	5	Numero
	E02	Server di rete		4	Numero
	E03	Postazioni di call center			Numero
	E04	Computer per interviste CAPI			Numero

Valore dei beni strumentali		1		0 ,00		
F29				 MA NON METTO VALORI		
		di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria"	2			,00
		di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria"	3			,00



PER 50 STUDI

LA NON NORMALITA' DETERMINA L'ATTRIBUZIONE DI UN CERTO VALORE DI BENI STRUMENTALI ANCHE SE NON INDICATI

Per i soggetti non normali si determina il *Valore dei Beni Strumentali da Normalità Economica pari alla media*, ponderata per la probabilità di appartenenza al cluster, del *Valore dei Beni Strumentali per addetto normale di riferimento*, *moltiplicato per il numero di addetti*.

Il *Valore dei Beni Strumentali per addetto normale di riferimento* è stato individuato, relativamente a ciascuno dei 50 studi di settore oggetto di applicazione, analizzando per ogni cluster la relativa distribuzione, con riferimento ai soli contribuenti con Valore dei Beni Strumentali per addetto diverso da zero. A valle di tale analisi si è scelto come valore di riferimento il novantacinquesimo percentile per ogni cluster di ogni studio.

Nei Sub Allegati 2.B per le attività di impresa e 2.C per le attività professionali è riportato, per studio di settore e cluster, il *Valore dei Beni Strumentali per addetto normale di riferimento*.


Tutto chiaro, vero?

Valore normale medio dei beni strumentali



Numero degli addetti





ART. 3, comma 1
ATTIVITA' PROFESSIONALI IN STABILE ORGANIZZAZIONE

Si applica per i seguenti studi:

- studio WK03U – geometri
- studio WK04U – legali
- studio WK05U – commercialisti
- studio WK18U – architetti

Serve per cogliere la posizione di soggetti che collaborano con altri studi percependo una remunerazione oraria



VK05U - commercialisti

L'intervento è stato previsto per stimare in modo più puntuale l'attività svolta dai professionisti che, nei primi anni di esercizio dell'attività, collaborano con uno studio già avviato dal quale, generalmente, percepiscono un compenso forfetario che prescinde dalla tipologia e dalla quantità di lavoro svolto, remunerato con un compenso orario che risulta, ordinariamente, sensibilmente più basso se confrontato con quello di professionisti con un'esperienza lavorativa consolidata.

A tal fine, nella funzione di compenso è stata introdotta una modulazione della variabile "Ore dedicate all'attività"**1** per i soggetti che presentano contemporaneamente le seguenti caratteristiche:

1. esercizio della professione in forma individuale;
2. età professionale**2** fino a 6 anni;
3. attività svolta esclusivamente presso altri studi **3**;
4. modalità di espletamento dell'attività: "Stabili collaborazioni con altri studi professionali" prevalenti **4**;
5. assenza di forza lavoro **5**.

Per tali soggetti la variabile "Ore dedicate all'attività" viene utilizzata nella funzione di compenso moltiplicandola per il modulatore (FC) calcolato come di seguito descritto **6**:
FC = massimo tra [minor valore tra ("Compenso orario" / "Soglia base oraria" **7** e 1) e "Soglia minima oraria" **8** / "Soglia base oraria"]



Dove:

"Compenso orario" = Compensi dichiarati / "Ore dedicate all'attività";

"Soglia base oraria" = 24,02.

Per tenere conto dell'effetto derivante dalla diversa esperienza maturata, la "Soglia minima oraria" è stata differenziata in base alle classi di età professionale come di seguito riportato:

Classi di età professionale Soglia minima oraria

Fino a 2 anni	08,22
Oltre 2 e fino a 4 anni	12,57
Oltre 4 e fino a 6 anni	16,06



LA TASSAZIONE DEGLI IMMOBILI TRA IMU E IRPEF

Schemi di sintesi

a cura di **Giovanni Valcarenghi**

EFFETTO SOSTITUTIVO DELL'IMU (Circolare 5/E/2013)

PRINCIPIO GENERALE

L'IMU OPERA COME UNA IMPOSTA SOSTITUTIVA RISPETTO A IRPEF E ADDIZIONALI SUI REDDITI FONDIARI (IMMOBILI NON LOCATI) DELLE PERSONE FISICHE

CONSEGUENZE

IMMOBILI FUORI DAL REDDITO COMPLESSIVO
NON RILEVANO PER CALCOLO DETRAZIONI/ DEDUZIONI, SOGLIA PER ESSERE A CARICO, ECC.

ADEMPIMENTI DICHIARATIVI

VANNO COMUNQUE INDICATI I DATI DELL'IMMOBILE IN DICHIARAZIONE
ESONERO DA DICHIARAZIONE SE IL CONTRIBUENTE POSSIEDE SOLO REDDITI FONDIARI «COPERTI» DA IMU



EFFETTO SOSTITUTIVO: SI'



- ✓ FABBRICATI E TERRENI NON LOCATI/AFFITTATI
- ✓ IMMOBILI TENUTI A DISPOSIZIONE
- ✓ IMMOBILI IN COMDATO
- ✓ IMMOBILI A USO PROMISCUO DEL PROFESSIONISTA
- ✓ IMMOBILI INAGIBILI O STORICO ARTISTICI (IMU ridotta al 50%)
- ✓ IMMOBILI DI SOCIETA' SEMPLICI (ne beneficiano i soci pf)



EFFETTO SOSTITUTIVO: NO

- ✓ IMMOBILI ESENTI DA IMU (per es. terreni agricoli in zone montane o collinari)
- ✓ REDDITO AGRARIO DEI TERRENI (art. 32 Tuir);
- ✓ REDDITI FONDIARI DA IMMOBILI LOCATI (con o senza cedolare secca)
- ✓ REDDITI RELATIVI ALL'IMPRESA O STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' PROFESSIONALE (art. 43 Tuir)
- ✓ REDDITI DI IMMOBILI POSSEDUTI DA SOGGETTI IRES



IMMOBILE LOCATO PER UNA PARTE DI ANNO (UNICO 2013)

Immobile a Milano tenuto a disposizione dal 1.1 al 31.05.2012

concesso in locazione da 1.6.2012 al 31.05.2013 (no cedolare)

canone annuo 12.000 euro

rendita 3.000 euro (comprensiva della rivalutazione del 5%)

	Rendita catastale	Utilizzo	Possesso	Codice	Canone	Casi	Continuazione (*)	Codice	IMU dovuta	Cedolare	Esercizio
		giorni	percentuale	canone	di locazione	particolari		Comune	per il 2012	secca	IMU
QUADRO RB REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI	3.000,00	2	151	100				F205	- - - - ,00		
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%		Cedolare secca 19%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale	Immobili non locati			
	13	13	14		15	16	17	18			
	5.980,00						1.655,00				
Sezione I Redditi dei fabbricati	3.000,00	3	214	100	1	5.980,00	X				
Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%		Cedolare secca 19%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale	Immobili non locati			
	13	13	14		15	16	17	18			

Sono dovute sia l'IMU che l'irpef per il periodo locato: confluisce nel reddito complessivo (RN1)

E' dovuta solo l'IMU: indicazione in RN50 «altri dati»



NOVITA' DEL QUADRO RP UNICO PF 2013

Schemi di sintesi

a cura di **Giovanni Valcarenghi**

PRINCIPALI NOVITA' DEL QUADRO RP 2013

- 
- 1) POTENZIAMENTO DETRAZIONE RISTRUTTAZIONE EDILIZIE (36 – 50%)
 - 2) PROROGA DETRAZIONE RISPARMIO ENERGETICO (55%)
 - 3) DEDUCIBILITA' CONTRIBUTUTO SSN SU RCA SOLO PER LA PARTE CHE ECCEDE I 40 EURO



DETRAZIONE RISTRUTTURAZIONI NOVITA' PER IL PERIODO 2012

- 
- 1) Per spese sostenute dal 26.6.2012 (e fino al 30.06.2013):
 - a) incremento dal 36% al 50% della detrazione
 - b) incremento da 48.000 a 96.000 euro, per unità immobiliare, del limite massimo detraibile delle spese (d.l 83/2012)
 - 2) Si applica il «nuovo» art. 16-bis, Tuir, a regime (compresi anche i lavori di ricostruzione di immobili colpiti dal sisma)
 - 3) Per contribuenti over 75 o 80 anni nessuna rimodulazione delle rate



DETRAZIONE 36 – 50% CON PROSECUZIONE LAVORI

- Spese sostenute nel 2011: 30.000 euro;
- Spese sostenute nel 2012, fino al 25 giugno, in prosecuzione del medesimo intervento: 20.000 euro;
- Spese sostenute nel 2012, dopo il 25 giugno, in prosecuzione del medesimo intervento: 50.000 euro.

↓

MODELLO GRATUITO	Sezione III A Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 36%, del 41% o del 50% (interventi di recupero del patrimonio edilizio)			Situazioni particolari										N. d'ordine immobile
	Anno	Periodo 2006/2012	Codice fiscale	(vedere istruzioni)	Codice	Anno	Indeterminazione rate	3	5	10	Importo rata			
RP41	2011	2								2	3.000	,00	1	
RP42	2012	2								1	1.800	,00	1	
RP43	2012	3								1	4.800	,00	1	
RP44												,00		
RP45												,00		
RP46												,00		
RP47												,00		
RP48	TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 41% (Righi col. 2 compilata con codice 1)											,00		
RP49	TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 36% (Righi col. 2 compilata con codice 2 o non compilata)											4.800		
RP50	TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 50% (Righi col. 2 compilata con codice 3)											4.800		

Nella sezione IIIB dovranno poi essere indicati gli estremi catastali dell'immobile



NOVITA' PER DETRAZIONE 55%



- 1) PROROGA PER LE SPESE FINO AL 30.06.2013
- 2) ESTENSIONE ANCHE A SPESE PER SOSTITUZIONE SCALDACQUA TRADIZIONALI CON QUELLI A POMPA DI CALORE PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA
- 3) IN CASO DI TRASFERIMENTO DELL'IMMOBILE STESSO REGIME 36 – 50% (quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente o al donatario persona fisica)



BENI AI SOCI E QUADRO RL DI UNICO

Schemi di sintesi

a cura di **Giovanni Valcarenghi**



IL MODULO RW - Schemi di sintesi

a cura di **Giovanni Valcarenghi**

INQUADRAMENTO




TABELLA CODICI INVESTIMENTI ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA		
CONTI CORRENTI E DEPOSITI ESTERI.....1..	CONTRATTI DI NATURA FINANZIARIA STIPULATI CON CONTROPARTI NON RESIDENTI.....7	FORME DI PREVIDENZA GESTITE DA SOGGETTI ESTERI.....12
PARTECIPAZIONI AL CAPITALE O AL PATRIMONIO DI SOGGETTI NON RESIDENTI.....2	POLIZZE DI ASSICURAZIONE SULLA VITA E DI CAPITALIZZAZIONE.....8	ALTRI STRUMENTI FINANZIARI ANCHE DI NATURA NON PARTECIPATIVA.....13
OBBLIGAZIONI ESTERE E TITOLI SIMILARI.....3	CONTRATTI DERIVATI E ALTRI RAPPORTI FINANZIARI CONCLUSI AL DI FUORI DEL TERRITORIO DELLO STATO.....9	ALTRE ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA.....14
TITOLI NON RAPPRESENTATIVI DI MERCE E CERTIFICATI DI MASSA EMESSI DA NON RESIDENTI.....4	METALLI PREZIOSI ALLO STATO GREZZO O MONETATO DETENUTI ALL'ESTERO.....10	BENI IMMOBILI.....15
VALUTE ESTERE DA DEPOSITI E CONTI CORRENTI.....5	ATTI DI DISPOSIZIONE PATRIMONIALE A FAVORE DI TRUST, FONDAZIONI O ORGANIZZAZIONI SIMILARI.....11	BENI MOBILI REGISTRATI (es. yacht e auto di lusso).....16
TITOLI PUBBLICI ITALIANI EMESSI ALL'ESTERO.....6		OPERE D'ARTE E GIOIELLI.....17
		ALTRI BENI PATRIMONIALI.....18
		ALTRE OPERAZIONI.....99



Conto corrente

Si ipotizzi che il Sig. Rossi detenga un conto corrente in Germania il cui saldo al 31.12.2012 risulta pari a 150.000 Euro. Gli interessi sono direttamente accreditati nel conto. La sezione II del quadro RW è così compilato:

Sez. II - Investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria al 31/12/2012	Codice Stato estero			Codice operazione		Importo		Vedere istruzioni
	RW4	1	094	2	1	3	150.000,00	4

Ipotizzando che l'apporto iniziale del Sig. Rossi sia stato di 145.000 Euro, la sezione III dovrà essere così compilata:

Sez. III - Trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato gli investimenti all'estero ovvero le attività estere di natura finanziaria nel corso del 2012	Codice Stato estero		Tipo trasferimento		Codice operazione		Codice ABI/CAB		Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT	
	RW10	1	094	2	2	3	1	4	estrenji	
Numero del conto corrente		Data		Importo						
6		7 giorno mese anno		8		estrenji data trasferimento fondi 145.000,00				




Immobile

Il Signor Verdi è proprietario di un immobile sfitto in Francia. Il costo storico ammonta a 80.000. La compilazione del quadro RW è la seguente:

Sez. II - Investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria al 31/12/2012


RW4	Codice Stato estero	Codice operazione	Importo	Vedere istruzioni			
1	029	2	15	3	80.000,00	4	<input type="checkbox"/>

Si dovrebbe barrare la casella 4 per evidenziare che l'immobile non genera "frutti".




EVOLUZIONE IN CORSO SULLE SANZIONI DA MONITORAGGIO


DL 167/1990 – art. 1 – Trasferimenti attraverso intermediari



EVOLUZIONE IN CORSO SULLE SANZIONI DA MONITORAGGIO



EVOLUZIONE IN CORSO SULLE SANZIONI DA MONITORAGGIO



LE PATRIMONIALI ESTERE - Schemi di sintesi

a cura di **Giovanni Valcarengi**

IL QUADRO RM E LA PATRIMONIALE SUGLI IMMOBILI ESTERI

Sez. XV A - Imposta su immobili situati all'estero (art. 19, commi da 13 a 17, D.L. n. 201/2011)	RM30		RM31		RM32		RM33	
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Valore immobile	Quota possesso	Periodo	Imposta calcolata	Credito d'imposta	Detrazioni	Imposta dovuta	Abitazione principale
	,00			,00	,00	,00	,00	
	Totale imposta dovuta		Acconto versato		Imposta a debito		Imposta a credito	
	,00		,00		,00		,00	

Importanti chiarimenti sono forniti nella C.M. n. 28/2012.

Si considerano i mesi in cui il possesso è durato almeno 15 giorni.

Aliquota del 0,76% o del 0,40% (abitazione principale). Non è dovuta se inferiore a 200 Euro.

Per gli immobili situati in Paesi UE o aderenti allo SEE, riportare il credito d'imposta derivante dall'eventuale eccedenza di imposta reddituale estera.

L'imposta calcolata nel quadro RM, sezione XVI del Modello Unico PF 2012, che si considera eseguito in acconto per l'anno 2012.

L'imposta a credito, se la differenza tra il totale imposta dovuta e acconto versato è negativa (riportare in RX18).



ESEMPIO

Si ipotizzi il seguente caso. Tizio detiene un immobile in Argentina; il costo storico ammonta a 150.000 Euro. L'imposta patrimoniale sull'immobile estero è di 1.000 Euro. L'imposta patrimoniale sugli immobili esteri è così calcolata:
 $150.000 * 100\% * 12/12 * 0,76\% = 1.140$.

Sez. XV A - Imposta su immobili situati all'estero (art. 19, commi da 13 a 17, D.L. n. 201/2011)	RM30		RM31		RM32		RM33	
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Valore immobile	Quota possesso	Periodo	Imposta calcolata	Credito d'imposta	Detrazioni	Imposta dovuta	Abitazione principale
	150.000	100%	12	1.140	1.000	,00	140	
	,00			,00	,00	,00	,00	
	Totale imposta dovuta		Acconto versato		Imposta a debito		Imposta a credito	
	140		140		0		,00	



IL QUADRO RM E LA PATRIMONIALE SULLE ATTIVITA' FINANZIARIE ESTERE

Sez. XV B - imposta su attività finanziarie detenute all'estero (art. 19, commi da 18 a 22, D.L. n. 201/2011)	RM33		RM34		RM35		conti correnti e libretti
	1	2	3	4	5	6	
	Valore attività finanziaria	Quota possesso	Periodo	Imposta calcolata	Credito d'imposta	Imposta dovuta	
	,00			,00	,00	,00	
	Totale imposta dovuta		Acconto versato		Imposta a debito		Imposta a credito
	,00		,00		,00		,00

Nel caso di conti correnti e libretti di risparmio, per i quali l'imposta è stabilita in misura fissa, indicare il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti di risparmio. In caso di più conti correnti e libretti di risparmio detenuti presso lo stesso intermediario, dovranno essere compilati distinti righi indicando in questa colonna il valore medio di giacenza riferito a tutti i conti o libretti di risparmio.

Aliquota del 0,1% o imposta fissa pari a 34,20 Euro. Se il valore di giacenza medio è inferiore a 5.000 Euro l'imposta non è dovuta.

La casella di colonna 7 va barrata nel caso di conti correnti e libretti di risparmio, per i quali l'imposta è stabilita in misura fissa pari a 34,20 euro.



ESEMPIO

Si ipotizzi il seguente caso. Tizio detiene due conti correnti. Un conto corrente a Londra di 10.000 Euro e un conto corrente in Svizzera di 50.000 Euro. A seguito della modifica apportata dalla Legge di stabilità per tutti i conti correnti è dovuta l'imposta in misura fissa pari a 34,20 Euro. Nel 2012 il contribuente aveva versato, invece, l'imposta proporzionale dello 0,1% in relazione al conto corrente svizzero. La compilazione del Quadro RM è la seguente. L'importo a credito deve essere indicato nel rigo RX19.

Sez. XV B - imposta su attività finanziarie detenute all'estero (art. 19, commi da 18 a 22, D.L. n. 201/2011)	RM33		RM34		RM35		conti correnti e libretti
	1	2	3	4	5	6	
	Valore attività finanziaria	Quota possesso	Periodo	Imposta calcolata	Credito d'imposta	Imposta dovuta	
	10.000 ,00	100	365	34 ,00	,00	34 ,00	x
	50.000 ,00	100	365	34 ,00	,00	34 ,00	x
	Totale imposta dovuta		Acconto versato		Imposta a debito		Imposta a credito
	68 ,00		84 ,00		,00		16 ,00

34,20 + 50

